



REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI PULIZIA CAMINI

ART. 1

Il servizio di pulizia camini del Comune di Albiano è reso obbligatorio ed è disciplinato dalle norme di cui all'art. 14 della L.R. 20.08.1954, n. 24 e dal presente regolamento.

ART. 2

La pulizia dei camini sul territorio del Comune di Albiano è esercitata personalmente da uno degli spazzacamini autorizzati con l'aiuto eventuale di propri familiari o propri dipendenti.

Lo spazzacamino effettuerà due turni ordinari di pulizia annuali nei periodi di marzo-aprile e ottobre-novembre.

Allo spazzacamino incombe inoltre l'obbligo di effettuare un ulteriore turno nel mese di gennaio, del quale potranno facoltativamente usufruire gli utenti per la spazzatura di camini, stufe, impianti secondo quanto ritenessero utile o necessario.

ART. 3

E' vietato a qualsiasi altra persona che non sia lo spazzacamino autorizzato dal Sindaco competente, di esercitare il servizio di spazzacamino nel territorio del Comune di Albiano. Resta peraltro salva la possibilità di ricorrere ad altro spazzacamino fuori dai turni di pulizia come fissati nel successivo art. 8 del presente Regolamento fermo restando l'obbligo di consentire l'esecuzione del turno allo spazzacamino autorizzato.

ART. 4

Lo spazzacamino che domanda il permesso speciale deve provare di avere i requisiti professionali mediante presentazione di apposito certificato da rilasciarsi dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato. Nella domanda devono altresì essere indicati le generalità e l'indirizzo del richiedente. La domanda è diretta al Sindaco del Comune.

ART. 5

In caso di assenza dal servizio lo spazzacamino dovrà provvedere per la propria sostituzione, dandone tempestiva comunicazione scritta al Sindaco, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'inizio del turno, salvo i casi di forza maggiore.

ART. 6

Le inadempienze da parte dello spazzacamino alle disposizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni previste dal successivo art. 16.

In casi più gravi il Sindaco può disporre la sospensione dal servizio fino a tre mesi, provvedendo contemporaneamente per la sostituzione con altro spazzacamino autorizzato.

Il permesso speciale può essere revocato, sentita l'Associazione Provinciale dell'Artigianato, allo spazzacamino che risultasse inadempiente e recidivo in maniera grave alle disposizioni del presente regolamento.

ART. 7

I proprietari e gli Amministratori di fabbricati sono obbligati a far pulire dallo spazzacamino autorizzato, a loro spese, tutti i camini in funzione nello stabile, i focolai, le stufe ed in genere gli impianti di riscaldamento, secondo le modalità di cui al seguente art. 8. I proprietari hanno diritto di rivalsa per le spese sostenute nei confronti degli inquilini.

I proprietari di casa o le persone altrimenti responsabili della manutenzione del fabbricato soggetto all'obbligo della spazzatura devono predisporre tutto affinché la spazzatura possa aver luogo nel giorno annunciato. A tal fine le persone assenti per lungo periodo sono tenute a nominare apposito responsabile cui lo spazzacamino potrà riferirsi per l'esecuzione della pulitura.

Allo spazzacamino incaricato incombe pure l'obbligo dell'asporto e dell'allontanamento della fuliggine nel luogo espressamente indicato dal proprietario o amministratore.

I camini che non possono essere puliti con normale spazzatura debbono essere all'occorrenza, bruciati dallo spazzacamino.

Questi, però, deve comunicare la data della bruciatura al proprietario di casa, agli inquilini ed ai Vigili del fuoco.

Per la bruciatura dei camini lo spazzacamino deve predisporre la presenza di almeno un Vigile del Fuoco e rispettare le norme all'uopo emanate.

Camini riconosciuti come danneggiati e non rispondenti alle norme del regolamento edile, non possono essere bruciati.

Nel tardo pomeriggio, di notte, quando soffia vento o in caso di prolungata siccità, la bruciatura non può essere effettuata.

A bruciatura ultimata lo spazzacamino e il vigile del fuoco esamineranno accuratamente il fabbricato e particolarmente i solai e la soffitta, per accertare che non sussista pericolo di incendio.

Il giorno ed il tempo della bruciatura verranno annotati nel prescritto libretto di controllo.

ART. 8

I camini, tubi delle stufe ed in genere tutte le condotte da fumo di qualsiasi impianto di bruciatura o di riscaldamento, purchè in funzione, devono obbligatoriamente venire spazzati:

- almeno due volte l'anno nei turni ordinari di marzo-aprile e ottobre-novembre, qualora utilizzino combustibile solido, nafta o gasolio;

- almeno una volta all'anno in uno dei suddetti turni, qualora utilizzino kerosene o gas.

Le stufe, i focolai, le caldaie e gli impianti di riscaldamento in genere, devono venir obbligatoriamente spazzati almeno una volta all'anno in uno dei turni ordinari.

Camini, tubi delle stufe, condotte da fumo, stufe ed impianti di riscaldamento di qualsiasi genere, a discrezione dell'utente e su eventuale suggerimento dello spazzacamino, possono venire ulteriormente spazzati anche fuori del turno di pulizia fissato obbligatoriamente come sopra, nel corso degli altri turni che lo spazzacamino effettuerà durante l'anno.

Per gli impianti da riscaldamento stagionali, la pulitura può essere effettuata anche a periodi più lunghi, a seconda del tipo di combustibile e delle necessità dell'impianto riscontrate dallo spazzacamino, che comunque deve garantire il funzionamento.

Per gli impianti ove il fuoco arde permanentemente, la pulizia va effettuata ogni trenta giorni a seconda delle necessità dell'impianto riscontrate dallo spazzacamino.

I camini larghi, con fuoco aperto, devono essere spazzati almeno due volte nel periodo di riscaldamento. Nelle abitazioni ove il riscaldamento e la cucina sono anche ad energia elettrica o a gas, la spazzatura avrà luogo secondo le necessità dell'impianto, riscontrate dallo spazzacamino autorizzato.

ART. 9

Per il controllo della tempestiva spazzatura dei camini, sono introdotti appositi libretti di tipo uniforme. Ogni proprietario di casa deve procurare per sè e per ciascuno dei suoi inquilini un tale libretto nel quale lo spazzacamino ha il dovere di annotare di volta in volta la pulitura eseguita.

Il libretto dovrà venire esibito agli organi comunali di osservanza ogni qualvolta ne facciano richiesta.

La distribuzione dei libretti di controllo viene eseguita dall'Amministrazione Comunale, tramite lo spazzacamino, unitamente alle norme di cui al presente regolamento.

ART. 10

Un inquilino che cambia abitazione deve restituire il libretto al proprietario della casa, il quale ultimo lo consegnerà al nuovo inquilino.

ART. 11

Se il libretto di controllo andasse smarrito, il proprietario di casa è obbligato a fornire un nuovo libretto a spese dell'inquilino che lo ha smarrito.

ART. 12

Su richiesta degli inquilini, lo spazzacamino dovrà legittimarsi presentando l'apposita tessera. Questa tessera viene rilasciata dal Sindaco.

ART. 13

Lo spazzacamino deve annunciare la sua venuta ai rispettivi inquilini un giorno prima o fissare previamente con le parti un determinato giorno del mese, nel quale verrà costantemente praticata la spazzatura. Nei centri abitati chiusi è obbligatorio di preavvisare un giorno prima la spazzatura.

La spazzatura dei grandi impianti è da effettuarsi in un periodo di tempo da concordare con il titolare dell'azienda in maniera tale che l'andamento dell'azienda non ne venga gravemente disturbato.

Durante le ore annunciate dallo spazzacamino i proprietari di casa e gli inquilini sono obbligati a facilitare allo spazzacamino l'accesso ai locali in cui si trovano i condotti da fumo e focolai da spazzare.

Nel caso di necessità lo spazzacamino è autorizzato a salire sui tetti delle case usando tutti i riguardi e le cautele per evitare danni, esortando il proprietario della casa a praticare accessi al camino che agevolino la salita sul tetto.

Lo spazzacamino è responsabile verso il proprietario di casa e gli inquilini dei danni accertati, dovuti a scarsa accortezza ed a imprudenza.

Lo spazzacamino durante l'esecuzione delle proprie mansioni, sia nell'interno quanto all'esterno, deve essere lasciato libero di esplicitare il lavoro ritenuto necessario.

E' dovere degli inquilini provvedere acciocchè durante il lavoro di spazzatura tutti gli sportelli dei camini, le aperture dei condotti da fumo e dei camini siano chiusi completamente, onde evitare la penetrazione di fuliggine nei locali abitati.

Gli spazzacamini devono in modo particolare provvedere alla pulitura dei camini entro il termine fissato nel presente regolamento e provvedere affinché la spazzatura venga sempre eseguita nella maniera prescritta e con le necessarie cautele.

Essi dovranno segnalare al locale Comando Vigili del Fuoco ed ai proprietari di fabbricati o amministratori, per iscritto tutte le circostanze di qualsiasi genere constatate e ritenute pericolose ed atte a provocare un incendio. Essi dovranno inoltre denunciare per iscritto al Comune tutti coloro che si rifiutassero di permettere la pulitura dei condotti da fumo.

ART. 14



Le tariffe per la spazzatura dei camini sono inizialmente stabilite con apposito provvedimento del Consiglio Comunale sentita l'Associazione Provinciale di categoria e quindi aggiornata dalla giunta con il medesimo criterio. La riscossione sarà di diretta competenza dello spazzacamino.

ART. 15

I condotti da fumo non utilizzati, che devono essere contrassegnati dallo spazzacamino devono essere visitati una volta all'anno e comunque prima della loro utilizzazione, senza applicazione di alcuna tariffa. Condotti da fumo di nuova costruzione o in caso di ricostruzione edile, devono essere visitati e raschiati dallo spazzacamino che li contrassegnerà.

Tutte le manchevolezze riscontrate devono essere immediatamente segnalate per iscritto al Comune per la loro eliminazione.

ART. 16

Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente regolamento sono punite dall'Amministrazione Comunale a norma e con la procedura contemplata negli art. 106 e segg. del T.U. della legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 03.03.34, n. 383 e successive modificazioni.